



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2022 TRASMESSO DA
ACEM - PRESA D'ATTO**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **VENTICINQUE**, del mese di **MAGGIO**, alle ore **20:00** nella solita sala delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta **STRAORDINARIA**, **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BONGIOVANNI Paolo	SINDACO	X	
BRUNO Alberto	CONSIGLIERE	X	
BOTTERO Sabrina	CONSIGLIERE	X	
PIOPPI Daniela	CONSIGLIERE	X	
LANZA Davide	CONSIGLIERE	X	
RASCHIO Gianmario	CONSIGLIERE		X
DHO Gianluca	CONSIGLIERE	X	
BOTTERO Paola	CONSIGLIERE	X	
FULCHERI Mauro	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONGIOVANNI Paolo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i a l l e g n o f o g l i e s p r e s s i o n e p a r e r i

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 (primo semiperiodo 2020-2021);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art.7 della sopra citata deliberazione ARERA n.363 del 03/08/2021, in merito alla procedura di approvazione del PEF Tari, che dispone:

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2,

validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:
a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:
a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

Dato atto che per il Comune di Roccaforte Mondovì la figura dell'Ente territorialmente competente è individuata nell'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese – A.C.E.M. e quella del/i gestore/i si identifica con la/le ditta/e che svolge/svolgono il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nell'ambito del bacino di competenza dell'A.C.E.M.;

Visto l'articolo 3, comma 5 – quinquies, del d.l. 228/2021 che prevede la data del 30 aprile per l'approvazione del PEF e delle tariffe Tari;

Visto il cd. Decreto Aiuti che prevede che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio venga prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF e tariffe Tari coincide con quello per l'approvazione del Bilancio di previsione

Visto il PEF 2022 redatto secondo il metodo tariffario (MTR) ARERA da parte del/i gestore/i e trasmesso al Comune dall'Ente territoriale competente A.C.E.M. con comunicazione Prot. n. 3566 in data 11/05/2022, unitamente ai relativi atti di validazione e relazione illustrativa previsti, rispettivamente, dall'art.7, comma 2 e comma 3, della deliberazione ARERA n.363 del 03/08/2021, tutti allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il profondamente mutato quadro normativo-procedurale inerente la formazione ed approvazione del P.E.F. TARI a seguito normativa ARERA, comporta a carico del Comune, nella fattispecie operativa del Comune di Garessio, che vede la presenza e l'operatività di A.C.E.M. in qualità di E.T.C., ente competente all'approvazione validazione del P.E.F, una presa d'atto del P.E.F., in luogo della precedente approvazione, anche ai fini delle conseguenti e successive determinazioni tariffarie;

Ritenuto, quanto sopra illustrato, di dover prendere atto del PEF Tari 2022 allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Acquisito il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) numero 1) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione resa in forma palese da cui risulta: presenti n. 8, assenti n.1 (Raschio Gianmario), votanti n. 8, favorevoli n. 8, astenuti zero, contrari zero;

D E L I B E R A

Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di prendere atto del Piano Finanziario TARI per l'anno 2022 predisposto dal/dai soggetto/i gestore/i e trasmesso al Comune dall'Ente territoriale competente A.C.E.M. con comunicazione Prot. n. 3566 in data 11/05/2022, unitamente ai relativi atti di validazione e relazione illustrativa previsti, rispettivamente, dall'art.6, comma 3 e comma 2, della deliberazione ARERA n.363 del 03/08/2021, tutti allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che dal PEF Tari di cui sopra scaturisce un costo complessivo ammissibile a tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 pari ad € 335.148,00, di cui € 71.545,00 relativi alla quota variabile ed € 263.603,00 relativi alla quota fissa;

Di trasmettere copia della presente all'A.C.E.M., che, in qualità di Ente Territoriale Competente provvederà al relativo inoltro all'ARERA per la relativa approvazione;

E con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. SALVATICO Fabrizio